COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 70
del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 45/2016 del 05/8/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig ....., nato a il ivi residente in ....., nella sua qualità di trasgressore, in quanto legale rappresentante della società "MGF s.r.l." - Centro Sportivo "Ekipe" con sede in questa Via G. Verdi n° 8, per non aver impedito lo svolgimento di attività sportive nei campi di calcio situati all'interno della predetta struttura, in violazione all'Ordinanza Sindacale n° 10 del 12/5/2016, che dispone di cessare dette attività sportive dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 09,00 del giorno successivo;

L'infrazione è stata accertata alle ore 22,20 del 04/8/2016;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 11/8/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

O R D I N A

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 2.064,00 più Euro 14,50 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di **€ 2078,50**;

I N G I U N G E

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.